

N. 00107/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00090/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2012, proposto da:

Comune di Morano Calabro, rappresentato e difeso dagli avv.
Domenico Viola, Pasquale Laghi, con domicilio eletto presso
Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63;

contro

Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio
eletto presso Gianclaudio Festa in Reggio Calabria, c/o Avv. Reg.Le
via D. Tripepi, 92; Assessorato al Turismo, Emigrazione, Identita' e
Culture Locali Spettacolo e Sport della Regione Calabria;

nei confronti di

Comune di Parenti, Comune di San Demetrio Corone, Comune di
San Marco Argentano, Comune di Tortora,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Graduatoria Regionale Definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento contenuta all'allegato "F" del Decreto dirigenziale dell'Assessorato al turismo n. 13379 del 24/10/2011 e del provvedimento regionale di esclusione del Comune di Morano Calabro dalla procedura di cui all'Avviso Pubblico pubblicato sul BURC in data 30/07/2009 per tardività di presentazione della domanda, e dichiarare sussistente il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura per l'ottenimento dei finanziamenti di cui all'Avviso Pubblico del 30/07/2009, e per la riammissione del ricorrente alla procedura in esame ovvero per la ripetizione de qua, aperta anche allo stesso ricorrente, o in subordine, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere di rammettere il ricorrente alla procedura in esame o di disporre la ripetizione della stessa, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di esclusione, per la condanna della Regione Calabria al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni patiti per effetto della illegittima esclusione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 55 c. p .a.;

che, nelle more della decisione di merito, la ricorrente vedrebbe irreparabilmente pregiudicata la possibilità di accedere ai finanziamenti di cui alla procedura selettiva controversa;

che, ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, il ricorso presenta profili di fondatezza, avendo la regione intimata, con propri atti formali (cfr. lettera circolare ai sindaci dell'assessore al turismo, prot. 830 del 15.9.2011), indotto oggettiva confusione sulla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, incorrendo, di conseguenza, nel vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra atti ;

ritenuto, pertanto, che l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato debba essere accolta;

che debba essere fissata l'udienza per la trattazione di merito;

che le spese della fase cautelare debbano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):

Accoglie l'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti

impugnati.

Fissa la trattazione di merito all'udienza pubblica del 22 giugno 2012.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente FF

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

Emiliano Raganella, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)